

 	SERVIZIO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE PALADINA - MOZZO - PROVINCIA DI BERGAMO - <i>Sede Paladina: Piazza Vittorio Veneto, 1 – Paladina (BG)</i> <i>Sede Mozzo: Piazza Costituzione, 5 – Mozzo (BG)</i> Tel: 035/6313009 (Sede Paladina) – 035/4556662 (Sede Mozzo) E-mail: polizialocale@comune.paladina.bg.it PEC: polizialocale_intercomunale.comune.paladina@pec.regione.lombardia.it	 C.T. MOZZO
--	--	---

ORIGINALE

Registro Generale n. 99

Mozzo, 31-08-2026

ORDINANZA DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

Oggetto: Istituzione e ampliamento della "Zona 30" e modifica della precedente Ordinanza n. 28/2012, a seguito del completamento dei lavori di riqualificazione, asfaltatura e messa in sicurezza dell'ingresso sud del territorio comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con Ordinanza n. 28 del 06.12.2012 è stata istituita una prima "Zona 30" in una porzione del territorio comunale al fine di tutelare l'utenza debole della strada e migliorare la sicurezza stradale e la qualità ambientale in prossimità dei plessi scolastici del territorio;

CONSIDERATO che sono recentemente giunti a completamento i lavori di riqualificazione urbana e le relative asfaltature nel territorio attiguo, interventi che hanno consentito la definitiva messa in sicurezza dell'ingresso sud del centro abitato;

VALUTATA:

- ✓ la necessità di estendere i benefici della moderazione del traffico all'intera area di nuova riqualificazione, ampliando così il perimetro della precedente "Zona 30" per garantire una continuità viaria sicura e omogenea;
- ✓ la conclusione dell'istruttoria tecnica, che prevedeva un coordinamento tra gli uffici e l'acquisizione dei relativi pareri;
- ✓ l'esito della prima fase di monitoraggio, nel corso della quale non si sono riscontrate anomalie;
- ✓ il completamento della progettazione, la posa della segnaletica verticale e la formazione di quella orizzontale, indispensabili affinché il provvedimento sia efficace e formalmente corretto, così da evitarne l'impugnabilità;

RITENUTA pertanto la necessità e l'opportunità, al fine di garantire una migliore disciplina della circolazione stradale, la tutela della pubblica incolumità, del pubblico interesse e dell'integrità del patrimonio stradale, nonché per esigenze di carattere tecnico, di regolamentare il traffico istituendo il limite di velocità di 30 km/h nel centro del territorio, in prossimità dei plessi scolastici, degli impianti sportivi e del Centro Sociale;

VALUTATO CHE nell'area individuata alcuni tratti di strada sono sprovvisti di marciapiedi e presentano un intenso flusso pedonale; che si riscontra altresì la presenza di attraversamenti non semaforizzati su strade ad alta frequentazione di pedoni e ciclisti, oltre a restringimenti anomali della sezione stradale e a un reticolo viario caratterizzato da frequenti intersezioni;

PRESO ATTO dell'informativa della Giunta Comunale del 13/05/2025 con la quale venivano individuate le strade denominate: Via Piatti; Via Don G. Scuri; Via Quarenghi; Via Locatelli; Via Marieni; Via XXV Aprile; Via Orobie; Via S. Giovanni Battista; Via Verdi; Via N. Rota; Via Gavazzeni; Via Vivaldi; Via Bellini; Via Puccini; Via Giacosa; Via Mascagni; Via C. Lochis; Via Rossini; Via Giordano; Via

Ponchielli; Via Respighi; Via Mayr; Via Crocette; Via Boito; Via Colle Fiorito; Via Pinacoteca; Via Donizetti;

VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

PRESO ATTO della Direttiva nr. 4620 del 1.2.2024 adottata dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'articolo 142, comma 2, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sulla disciplina dei limiti di velocità nell'ambito urbano;

CONSIDERATO che per ciascuna delle strade interessate dal presente provvedimento sussistono e sono debitamente motivate una o più delle condizioni previste dalla citata direttiva ministeriale, finalizzate a tutelare la sicurezza della circolazione, la protezione degli utenti deboli della strada (pedoni e ciclisti) e a migliorare la vivibilità urbana;

RITENUTO che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza e di pubblico interesse oltre che per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento di cui sopra;

VISTI il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e la Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;

ORDINA

l'ampliamento della "Zona 30" di cui alla precedente Ordinanza n. 28 del 2012, l'area soggetta al limite massimo di velocità di 30 km/h viene estesa fino a comprendere la zona sud del territorio comunale recentemente riqualificata, così come identificata nell'allegata planimetria, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, nelle vie di seguito elencate.

Elenco strade:

Via Piatti; Via Don G. Scuri; Via Quarenghi; Via Locatelli; Via Marieni; Via XXV Aprile; Via Orobie; Via S. Giovanni Battista; Via Verdi; Via N. Rota; Via Gavazzeni; Via Vivaldi; Via Bellini; Via Puccini; Via Giacosa; Via Mascagni; Via C. Lochis; Via Rossini; Via Giordano; Via Ponchielli; Via Respighi; Via Mayr; Via Crocette; Via Boito; Via Colle Fiorito; Via Pinacoteca; Via Donizetti.

All'interno del perimetro aggiornato della "Zona 30":

- è fissato il limite massimo di velocità di 30 km/h per tutti i veicoli circolanti.
- vengono confermate e, dove necessario, integrate le regolamentazioni di precedenza e circolazione già previste dalla citata Ordinanza n. 28 del 2012, estendendole all'intero settore di nuova inclusione;
- nel contesto di una "Zona 30", la presenza dei segnali verticali svolgono una funzione di ripetizione e di forte richiamo visivo e rafforzamento in corrispondenza di punti critici dove la velocità deve essere tassativamente moderata per la sicurezza degli utenti deboli considerata la presenza di alunni e accompagnatori nei pressi dei plessi scolastici, di attraversamenti pedonali, ciclabili e immissioni in rotatoria.

L'Ufficio Tecnico Comunale è incaricato della posa in opera e della manutenzione della nuova segnaletica verticale e orizzontale, conforme al Codice della Strada, necessaria a delimitare l'inizio, la fine e lo sviluppo della "Zona 30" ampliata. Le prescrizioni della presente ordinanza diverranno esecutive con l'apposizione della relativa segnaletica stradale.

Il Responsabile dell'Ufficio Messaggi e Notificazioni è incaricato di dare adeguata pubblicità al presente atto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio nelle forme e nei termini di legge e mediante consegna ai seguenti soggetti:

- **al Comune di Curno per l'emissione di eventuali provvedimenti;**
- **stazione Carabinieri di Curno (BG);**
- **affissione di copia della stessa all'albo Pretorio;**
- **richiedente U.T.C.**

Gli Operatori del Corpo di Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza. A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale

Amministrativo Regionale della Lombardia. In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dallo articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni. A norma dell'articolo 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il Commissario di Polizia Locale Genny Morabito – responsabile del Servizio Intercomunale. Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché dalla normativa vigente in materia.

**Il Responsabile del Servizio
Commissario Capo di Polizia Locale
Morabito Genny**

(*) Firma digitale, in conformità alle disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale – D.Lgs. n. 82 del 07.03.2005